



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca

Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 33, sesto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 1999;

VISTO, in particolare, l'art.14 del D.P.R. n. 132/2003 che disciplina il procedimento per l'approvazione degli statuti di autonomia;

VISTO lo Statuto dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato con D.D. n. 32 del 26 gennaio 2005 dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

VISTA la delibera dell'8 settembre 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, con la quale sono state proposte modifiche allo Statuto;

VISTE le note del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 36756 del 13 marzo 2018, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 79515 P-4.17.1.7.4 del 5 dicembre 2018 e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca prot. n. 18085 del 19 dicembre 2018 con le quali sono stati formulati rilievi in merito alle modifiche proposte;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 739 del 27 febbraio 2019, lo Statuto è stato modificato in conformità alle predette osservazioni;

DECRETA

Art.1

1. E' approvato lo Statuto dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel testo definitivo allegato al presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI - TORINO

Istituto di Alta Cultura

Statuto dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

PRESENTAZIONE

TITOLO I - Norme generali

- Art. 1 - Principi direttivi e finalità
- Art. 2 - Libertà didattica e di ricerca
- Art. 3 - Libertà e finalità dell'insegnamento
- Art. 4 - Accordi di collaborazione
- Art. 5 - Finanziamenti
- Art. 6 - Principi organizzativi e di amministrazione
- Art. 7 - Libertà di riunione e uso degli spazi accademici
- Art. 8 - Principi di comportamento
- Art. 9 - Promozione delle pari opportunità

TITOLO II - Organi di governo

- Art. 10 - Principi generali
- Art. 11 - Organi centrali dell'Accademia
- Art. 12 - Presidente
- Art. 13 - Direttore
- Art. 14 - Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 - Consiglio Accademico
- Art. 16 - Collegio dei Professori
- Art. 17 - Revisori dei Conti
- Art. 18 - Nucleo di Valutazione
- Art. 19 - Consulta degli Studenti

TITOLO III - Organizzazione amministrativa e del personale

- Art. 20 - Organizzazione amministrativa

TITOLO IV - Centri di ricerca e strutture di servizio

Art. 21 - Sistema bibliotecario e archivistico

Art. 22 - Pinacoteca e Gipsoteca dell'Accademia Albertina

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 23 - Calendario accademico

Art. 24 - Regolamento didattico

Art. 25 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Art. 26 - Regolamento degli uffici amministrativi

Art. 27 - Regolamento Generale d'Istituto

Art. 28 - Revisioni dello Statuto

Art. 29 - Statuto

PRESENTAZIONE

L'Accademia Albertina appartiene al "nucleo storico" delle antiche accademie di belle arti italiane, ed è seconda nel tempo solo all'Accademia di San Luca di Roma (1578). All'Accademia sono annesse una ricca Pinacoteca, nata come "Quadreria" con scopi essenzialmente didattici ma presto arricchitasi fino a diventare un rilevante patrimonio museale, un'importante Gipsoteca e una vasta Biblioteca Storica e Archivio, che accanto a volumi preziosi raccolgono stampe, disegni e fotografie di valore inestimabile.

Anche se il nome di "Albertina" rimanda a Carlo Alberto di Savoia, a cui si deve la decisiva "rifondazione" dell'Accademia nel 1833, le origini di questa sono molto più remote. Già nella prima metà del Seicento è attiva a Torino una "Università dei Pittori, Scultori e Architetti", che diventa nel 1652 "Compagnia di San Luca", e che assumerà per la prima volta - ma definitivamente - l'appellativo di Accademia nel 1678, quando Maria Giovanna di Savoia-Nemours, vedova di Carlo Emanuele II, fonda l'Accademia dei Pittori, Scultori e Architetti, ispirandosi al modello dell'Académie Royale di Parigi.

Dopo altre riforme, promosse da Vittorio Amedeo III (1778) e dalle autorità francesi, intorno al 1833 si attua una vera e propria "rifondazione" ad opera di Carlo Alberto: alla "Regia Accademia Albertina" viene assegnata una nuova sede nell'edificio tuttora occupato; l'Accademia viene inoltre dotata di una significativa Pinacoteca, dove confluiscono per donazione le collezioni del marchese Monsignor Mossi di Morano e i preziosi cartoni gaudenziani già di proprietà sabauda.

Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento l'Accademia accompagna degnamente il passaggio dal realismo all'arte nuova, nella direzione dell'eclettismo, del Liberty e di un rinnovamento delle tematiche, con la pittura di paesaggio e di genere.

L'Albertina consuma l'ultima svolta a cominciare dall'inizio degli Anni Quaranta, con l'apporto di alcuni significativi rappresentanti della cultura figurativa torinese aggiornati sui modelli dell'avanguardia mitteleuropea e francese.

In questi ultimi anni l'Accademia Albertina si è ulteriormente trasformata e rinnovata, promuovendo numerose iniziative didattiche e culturali: nella fattispecie, la riorganizzazione e la riapertura al pubblico della Pinacoteca, il restauro del palazzo e la razionalizzazione degli spazi interni (tuttora in corso), l'intensa attività di mostre, conferenze, seminari e manifestazioni, la massiccia introduzione dell'informatica nell'Accademia e l'istituzione di nuovi corsi di studio.

TITOLO I - Norme generali

1. L'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino ha come fine la preparazione all'esercizio delle arti e rappresenta il più elevato livello dell'istruzione artistica dello Stato ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. L'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino (d'ora in avanti denominata Accademia) è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca e di progettazione artistica.
3. È dotata di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. Ha piena capacità di diritto pubblico, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente.
4. Nell'esercizio della propria autonomia funzionale, l'Accademia può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere prestazioni per conto terzi, anche a titolo oneroso.
5. Ha inoltre facoltà di potenziare ed istituire collezioni museali, biblioteche e archivi nei settori di propria competenza. All'Accademia si applicano inoltre le normative vigenti in materia di edilizia universitaria.
6. Essa istituisce e attiva corsi di alta formazione artistica ai quali si accede con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico **in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, c. 7, della Legge 21/12/1999, n. 508**. La predetta Istituzione rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico.
7. Le norme di legge prevalgono sul presente Statuto.

Art.1 - Principi direttivi e finalità

1. L'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, comunità di Professori e di Studenti, è un'istituzione pubblica di Alta Cultura, con propria personalità giuridica, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana. Essa opera sulla base del medesimo dettato costituzionale che garantisce libertà di ricerca e di insegnamento nelle arti e nelle scienze, ed è dotata di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
2. Sua finalità primaria è la promozione della cultura e della ricerca nel campo delle arti visive e dei loro saperi, delle discipline per lo spettacolo, della valorizzazione, della conservazione e del restauro del patrimonio artistico-culturale, della comunicazione artistica multimediale, della didattica e delle relative professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona con il contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, professori, personale tecnico ed amministrativo, studenti. Essa cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze nel campo artistico visivo e della creatività da questo settore derivata. L'Accademia, sede primaria della ricerca in campo artistico, ne promuove e ne favorisce lo svolgimento, ad essa collegando le diverse attività didattiche e produttive.
3. L'Accademia si articola in strutture didattiche, di servizio, per la ricerca e la produzione artistica, così come sono definite nel presente Statuto. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro compiti istituzionali l'Accademia assicura a tali strutture l'autonomia, secondo le norme del presente Statuto.

Art. 2 - Libertà didattica e di ricerca

1. L'Accademia assicura ai singoli professori e alle strutture didattiche, di ricerca e di produzione artistica piena libertà ed autonomia nell'organizzazione. Essa garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, tradizionali e multimediali, secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.
2. L'Accademia destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio, una quota dei finanziamenti allo svolgimento e al potenziamento della ricerca nel campo artistico-culturale.

Art. 3 - Libertà e finalità dell'insegnamento

1. L'Accademia garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle diverse strutture cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica.
2. L'Accademia provvede a tutti i livelli di formazione superiore intesi alla preparazione e alla specializzazione delle diverse figure professionali e artistiche previste dagli ordinamenti didattici secondo il regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art. 2 della legge 508/99.
3. L'Accademia assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra ricerca, insegnamento e produzione, favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento e di sostegno agli studenti.

Art. 4 - Accordi di collaborazione

1. In conformità ai Regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 e comma 8 della Legge n. 508/99, l'Accademia, attraverso i suoi organi istituzionali definiti dal presente Statuto e dai Regolamenti, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione didattica e di produzione artistica, formativa e di ricerca, può concludere accordi con enti pubblici e privati italiani, comunitari e

internazionali. Tali accordi, anche interaccademici, si possono concretare nella istituzione di consorzi tra le Istituzioni AFAM (Politecnici delle Arti) e con le Università, nella costituzione e partecipazione di società di servizi e fondazioni, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni dell'Accademia. Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l'Accademia può svolgere prestazioni per conto terzi.

Art. 5 - Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni, rendite patrimoniali e proventi da alienazioni di beni mobili e immobili, fatti salvi il patrimonio artistico, documentario, archivistico, librario, immobiliare e mobiliare, arredi compresi, di rilevanza storico-culturale.

Art. 6 - Principi organizzativi e di amministrazione

1. L'Accademia si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure. L'Accademia garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge. L'Accademia assicura al proprio interno ampia informazione delle decisioni adottate e della documentazione relativa.

Art. 7 - Libertà di riunione e uso degli spazi

1. L'Accademia garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita dell'Accademia medesima, secondo le modalità fissate nei rispettivi Regolamenti.
2. L'Accademia favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative di produzione in campo artistico e culturale. L'uso degli spazi per le attività sopra indicate o su richiesta di enti esterni è disposto sulla base di una apposita normativa contenuta nei Regolamenti, in corrispondenza con esigenze di accertato livello, che non contrastino con la natura e il funzionamento dell'istituzione.

Art. 8 - Principi di comportamento

1. I professori, il personale tecnico e amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Accademia. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione. I singoli componenti della comunità accademica sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti e ad assumere all'interno degli spazi e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'istituzione.

Art. 9 - Promozione delle pari opportunità

1. L'Accademia si pone come obiettivo la promozione di pari opportunità tra i sessi in tutti i propri organismi e in tutte le proprie attività anche adottando "azioni positive". Inoltre si impegna al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere, anche attivando corsi, ricerche e studi a ciò specificamente rivolti **nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge 21/12/1999 n. 508.**

TITOLO II - Organi di governo

Art. 10 - Principi generali

1. In esecuzione della L. 508/99 e del DPR 132/03, l'organizzazione dell'Accademia si basa sul principio della separazione tra i compiti di gestione amministrativa e quelli di gestione della didattica, della produzione, della ricerca.

Art. 11 - Organi centrali dell'Accademia

1. Sono organi di governo dell'Accademia
 - Presidente
 - Direttore
 - Consiglio di Amministrazione
 - Consiglio Accademico
 - Collegio dei Professori
 - Revisori dei conti
 - Nucleo di Valutazione
 - La Consulta degli Studenti
2. Gli Organi di cui sopra, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli Organi.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del DPR 28 febbraio 2003 n. 132 (qui recepito all'art. 13, comma 1). Il Presidente è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di Istituzioni culturali, ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico culturale.
2. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
3. In particolare il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.
4. Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere confermato consecutivamente più di una volta.

Art. 13 – Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi riguardanti la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Il Direttore è altresì responsabile della Pinacoteca, della Gipsoteca, della Biblioteca e Archivio Storico, nonché degli spazi espositivi destinati a mostre temporanee e convegni.
2. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Accademico.
3. È titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo le norme vigenti.

4. Nomina un vice-direttore scelto tra i docenti di ruolo, indicato prima della elezione, che lo supplisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate.
5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dall'attività di insegnamento. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'Istituzione.
- 6. Il Direttore è eletto dai docenti di prima e seconda fascia dell'Istituzione, tra i docenti di prima fascia anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera a), della Legge 508/99.**
7. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono i seguenti:
 - a) che abbiano maturato in qualità di docenti di cattedra in servizio effettivo di almeno 6 (sei) anni di ruolo nelle Accademie di Belle Arti di Stato;
 - b) che abbiano maturato l'esperienza di Direzione, acquisita anche in ambiti interdisciplinari e internazionali;
 - c) che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena.
8. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. Nella terza votazione è valida la maggioranza assoluta dei presenti. Dopo la terza votazione, se nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. Le votazioni successive alla prima devono tenersi in giorni non consecutivi.
9. Il Direttore rimane in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente di prima fascia** dell'Accademia, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

- b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
 - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - d) su proposta del Consiglio Accademico, definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, museali e di ricerca derivanti dal piano d'indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - f) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
 - g) delibera sui provvedimenti da cui derivino oneri per il bilancio.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
 8. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente. **È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.**
 9. Per la variazione totale o parziale dello Statuto e per l'adozione e revisione dei regolamenti di organizzazione degli uffici nonché di amministrazione, finanze e contabilità è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e la deliberazione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
 10. I componenti non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti loro proprie verso l'Accademia come pure nel caso di deliberazioni rispetto alle quali sussista un interesse proprio o di parenti o affini fino al quarto grado.
 11. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione immediatamente o nella seduta successiva.
 12. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente cui compete la determinazione della data della riunione nonché la formazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Alla convocazione dovrà provvedersi anche quando ne facciano richiesta il Direttore dell'Accademia ovvero almeno un terzo dei consiglieri in carica.
 13. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni 60 giorni ed in seduta straordinaria ogni volta che la convocazione sia disposta per iniziativa del Presidente o a seguito della richiesta di cui al precedente comma 12. Nel caso in cui vi sia la richiesta di cui al precedente comma 12, la seduta dovrà essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta.

14. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori dei conti almeno **5** giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo in caso di motivata urgenza, in cui l'avviso può essere inviato fino a 24 ore prima della seduta. **L'avviso di convocazione deve essere trasmesso per posta elettronica.** L'avviso di convocazione sarà corredato dalla eventuale documentazione relativa ai vari argomenti posti all'ordine del giorno.
15. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle riunioni senza giustificazione alcuna, decade dal mandato rivestito. La disposizione non si applica ai componenti di diritto e a quelli di nomina ministeriale.
16. Il Regolamento di organizzazione degli uffici può essere oggetto di revisione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da nove componenti.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che ne è membro di diritto e lo presiede:
 - a) sei docenti di ruolo dell'Accademia con almeno tre anni di servizio, maturati nell'Accademia stessa, eletti dal corpo docente
 - b) due studenti designati dalla Consulta degli studenti
3. I membri elettivi del Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere consecutivamente rieletti una sola volta.
4. Le elezioni vengono indette dal Direttore dell'Accademia e si svolgono con le stesse forme previste per l'elezione dello stesso Direttore dell'Accademia; nel voto può essere espressa una sola preferenza. In particolare, il Consiglio Accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) favorisce lo sviluppo delle attività didattiche, di ricerca e di produzione e ne definisce le linee di intervento provvedendo al coordinamento delle attività e dei servizi didattici dell'Accademia;
 - c) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - d) propone l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca e alla produzione, provvede alla relativa ripartizione e affida gli incarichi speciali;
 - e) sentite le strutture didattiche interessate o su loro proposta, propone l'organico dei professori, compresi quelli a contratto, e ne propone, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca, esercitando le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui alla lettera e), comma 7, art. 2 della legge 508/99;
 - f) delibera, in conformità ai criteri generali fissati con il regolamento di cui alla lettera h), comma 7, art. 2, della legge 508/99, il Regolamento didattico, su parere conforme del Collegio dei Professori, e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti.
5. Per le materie di cui alle lettere c), d), e) del comma 4, è richiesta, ai fini della validità delle delibere, anche la maggioranza della componente docente presente alla seduta.
6. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
7. Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore dell'Accademia, il Consiglio Accademico è presieduto dal professore più anziano in ruolo.

8. Il Consiglio, tramite il Direttore, riferisce al Collegio dei Professori della propria attività e riceve altresì dalla Consulta degli Studenti eventuali richieste di inserimento di punti all'ordine del giorno.

Art. 16 - Collegio dei Professori

1. È composto dal Direttore, che lo presiede, **e da tutti i docenti di prima e di seconda fascia in servizio presso l'Istituzione.** In particolare il Collegio dei Professori: svolge funzioni di consulenza e di supporto alle attività del Consiglio Accademico ed è legalmente riunito in presenza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto. Le delibere del Collegio, votate a maggioranza dei presenti, vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio Accademico.

Art. 17 - Revisori dei conti

1. **Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'art. 20 del D.lgs. 30/06/2011 n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.**

Art. 18 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, **scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del Nucleo di Valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza.**
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi.
3. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattico-artistica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri determinati **dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca**; la relazione è trasmessa, **oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;**
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b) nei limiti consentiti dal diritto vigente.
4. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 19 - Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è composta da una rappresentanza di studenti eletti in numero variabile come stabilisce la Legge al momento dell'elezione; fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio

Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La Consulta degli Studenti può chiedere che nelle riunioni del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione vengano inseriti argomenti all'ordine del giorno.

In particolare la Consulta degli Studenti:

- a) fornisce pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi didattici rivolti agli studenti;
- b) esprime parere sulle variazioni dei contributi scolastici e sulla elargizione di borse di studio e sussidi agli studenti;
- c) esprime parere in merito alle norme che disciplinano la collaborazione degli studenti per le attività di cui all'art. 3, comma c);
- d) ha facoltà di proporre iniziative per le attività e i servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.

Qualora la Consulta degli Studenti non fornisca entro dieci giorni motivato parere sulle questioni che vengono poste, gli organi competenti possono procedere alle delibere in assenza dei pareri stessi.

Ogni altra funzione potrà essere affidata al regolamento successivamente esteso.

2. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.
3. Ove necessario, per la finalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c) DPR 28 febbraio 2003 n.132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti. Ogni altra funzione sarà rimandata ai Regolamenti.

TITOLO III - Organizzazione amministrativa e del personale

Art. 20 - Organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento, sarà disciplinata l'organizzazione degli uffici a cui sarà attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia. Alle strutture amministrative è preposto un Direttore Amministrativo.
2. Con apposito Regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
3. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

TITOLO IV - Centri di ricerca e strutture di servizio

Art. 21 - Sistema bibliotecario e archivistico

1. La biblioteca storica, la biblioteca dell'Istituto e l'archivio storico provvedono a conservare, a incrementare e a rendere fruibile il patrimonio documentario e museale, in correlazione all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto.
2. Alla biblioteca è preposto un bibliotecario.
3. Il funzionamento della biblioteca e dell'archivio è disciplinato da regolamenti interni.

Art. 22 - Pinacoteca e Gipsoteca dell'Accademia Albertina

La Pinacoteca e la Gipsoteca dell'Accademia, nate con finalità didattiche e conservative, sono patrimonio inalienabile e fondante dell'Istituzione, sia sul piano formativo che della ricerca e sono disciplinate da propri regolamenti.

TITOLO V - Disposizioni finali

Art. 23 - Calendario accademico

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Tutti i mandati relativi alle strutture didattiche seguono l'inizio dell'anno accademico successivo a quello dell'elezione.

Art. 24 - Regolamento didattico

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art. 2 della Legge 508/99 il Consiglio Accademico, nella configurazione prevista dal presente Statuto, provvede alla formazione di una Commissione per la predisposizione del Regolamento didattico, da sottoporre al Collegio dei professori per la relativa delibera.
2. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative.
3. È deliberato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli Studenti.
4. Il regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
6. La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 25 - Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Istituto.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
5. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
6. La revisione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 26 - Regolamento degli uffici amministrativi

1. Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
2. È deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico ed è trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per

l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
4. La revisione del Regolamento di organizzazione degli uffici, avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.

Art. 27 - Regolamento generale d'Istituto

1. Il Regolamento Generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate ai regolamenti di cui agli artt. 24, 25 e 26, l'assetto generale dell'Istituzione e le modalità di applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.
2. Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo dell'Istituto.
3. La revisione del Regolamento Generale avviene secondo le medesime procedure previste per l'approvazione.
4. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto e del Regolamento generale il Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Professori, le strutture didattiche e la Consulta degli Studenti.
5. Le proposte sono presentate al Consiglio di Amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta, sentito il Consiglio Accademico, ed entrano in vigore all'inizio dell'Anno Accademico successivo.

Art. 28 - Revisioni dello Statuto e del Regolamento generale

1. Le modifiche di Statuto, deliberate ai sensi dell'articolo precedente, sono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le modifiche di Statuto entrano in vigore con la pubblicazione all'Albo dell'Istituto.

Art. 29 - Statuto

1. Il presente Statuto, che regola l'organizzazione dell'Accademia, è adottato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 ai sensi delle leggi vigenti.